

REGOLAMENTO (CE) N. 742/2006 DELLA COMMISSIONE

del 17 maggio 2006

recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 2006 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005 e il 2006, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽⁴⁾, specificano gli stock cui sono applicabili le misure previste dal regolamento (CE) n. 847/96.

(2) Il regolamento (CE) n. 2270/2004 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 51/2006 del Consiglio ⁽⁵⁾ e il regolamento (CE) n. 52/2006 del Consiglio ⁽⁶⁾, del 22 dicembre

2005, che stabilisce, per il 2006, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura, fissano contingenti per taluni stock per il 2006.

(3) Alcuni Stati membri hanno chiesto di riportare all'anno successivo parte del loro contingente 2005, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96. Nei limiti indicati in detto regolamento, i quantitativi riportati vanno aggiunti al contingente 2006.

(4) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96, i contingenti nazionali per il 2006 devono formare oggetto di detrazioni equivalenti al quantitativo pescato in eccesso. Tali detrazioni si applicano tenendo conto anche delle disposizioni specifiche che disciplinano gli stock che rientrano nel campo di applicazione di organizzazioni di pesca regionali.

(5) Alcuni Stati membri hanno chiesto, in conformità del regolamento (CE) n. 847/96, l'autorizzazione a sbarcare quantitativi supplementari di pesci di alcuni stock nel corso del 2005. È tuttavia opportuno che tali quantitativi supplementari siano detratti dai rispettivi contingenti per il 2006.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti fissati nel regolamento (CE) n. 2270/2004, nel regolamento (CE) n. 51/2006 e nel regolamento (CE) n. 52/2006 sono aumentati come indicato nell'allegato I o ridotti come indicato nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 396 del 31.12.2004, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 860/2005 (GU L 144 dell'8.6.2005, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1936/2005 (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 16 del 20.1.2006, pag. 184.